

Federazione Italiana Nuoto

Comitato Regionale Calabria

Prot.89

Cosenza 19 Maggio 2021

Spett.le Società Affiliate
Loro Sedi

Alla Federazione Italiana Nuoto
Settore Giustizia Federale
Roma

NOTIZIARIO N°01/2021

Il Giudice Unico Regionale in data 19/05/2021 omologa i risultati ottenuti nelle manifestazioni.

Campionato Pallanuoto under "14" maschile

PARTITA	DATA	RISULTATO
COSENZA NUOTO – ITALICA SPORT	16/05/2021	7 - 5
ARVALIA NUOTO LT – COSENZA PN	16/05/2021	7 - 21
ITALICA SPORT – ARVALIA NUOTO LT	16/05/2021	22 - 3
COSENZA NUOTO – COSENZA PN	16/05/2021	12 - 8
ARVALIA NUOTO LT – COSENZA NUOTO	16/05/2021	2 - 21
ITALICA SPORT – COSENZA PALLANUOTO	16/05/2021	14 - 15

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Partita under 14 del 16.5.21 COSENZA NUOTO – ITALICA SPORT

Il Giudice Sportivo Regionale,
letti i verbali arbitrali, vista l'ammonizione del tecnico della Italice Sport RC per continue proteste, in considerazione della violazione del codice di comportamento sportivo, dello Statuto e del Regolamento Organico

APPLICA

al tecnico la sanzione dell'ammonizione con diffida ex art. 27, lett B) punto a) del Reg. Giust.

Partita under 14 del 16.5.21 ARVALIA NUOTO LAMEZIA – COSENZA NUOTO

Il Giudice Sportivo Regionale,
letti i verbali arbitrali, vista l'ammonizione del tecnico della Arvalia Lamezia per continue proteste nei confronti del giudizio arbitrale, in considerazione della violazione del codice di comportamento sportivo, dello Statuto e del Regolamento Organico

APPLICA

al tecnico la sanzione dell'ammonizione con diffida ex art. 27, lett B) punto a) del Reg. Giust.;

Federazione Italiana Nuoto

Comitato Regionale Calabria

Partita under 14 del 16.5.21 ITALICA SPORT – COSENZA PALLANUOTO

Il Giudice Sportivo Regionale,

letti i verbali arbitrali, vista l'ammonizione motivata con cartellino rosso del tecnico della Italice Sport RC, sig. Giacomo Mannino, il quale di fronte al rifiuto ricevuto dall'Arbitro di aggiungere minuti in più sulla richiesta di time-out alla fine del 4° tempo, ha inveito contro lo stesso in modo non consono alle norme di comportamento sportivo ed ha incitato anche la squadra ad assumere il medesimo comportamento, in palese violazione delle norme statutarie, del codice di comportamento sportivo e dell'art. 6 del Regolamento Organico, inoltre lo stesso non ha rispettato le normative anti-covid (non utilizzando la mascherina e non mantenendo la dovuta distanza)

APPLICA

al tecnico, sig. Giacomo Mannino la squalifica per due giornate di gara ex art. 27, lett B) punto e) del Reg. Giust.;

alla Società Italice Sport la sanzione dell'ammenda determinata nella somma di €. 200,00 ex art. 27, lett. A) punto a) del Reg. Giust.

Cordiali Saluti

Il Presidente
Comitato Regionale Calabria
(Alfredo Porcaro)

